



Provincia di Milano

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ESTETISTA AFFINI E SPECIALIZZAZIONI
CENTRI PER ATTIVITA' DI MASSAGGI, CENTRI BENESSERE, CENTRI DI TRUCCO
COSMETICO, CENTRI DERMOPIGMENTAZIONE, TATUATORE ED APPLICATORE
DI PIERCING.**

C.C. n° 21 del 28/3/2014

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE
- Art. 3 – ATTIVITA' DI MASSAGGIO
- Art. 4 – ATTIVITA' DI TATUATORE E PIERCING
- Art. 5 – MODALITA' E REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
- Art. 6 – REQUISITI PROFESSIONALI PER ESTETISTA E AFFINI E SPECIALIZZAZIONI
- Art. 7 – ORARI E TARIFFE – MODALITA' D'ESPOSIZIONE AL PUBBLICO

CAPO II – REQUISITI IGIENICO SANITARI E REQUISITI DEI LOCALI – MODALITA' PER L'AVVIO DELL'ATTIVITA'

- Art. 8 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
- Art. 9 - INIZIO ATTIVITA'
- Art. 10 – SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI
- Art. 11 - SUBINGRESSO MORTIS CAUSA
- Art. 12 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'
- Art. 13 – CONTROLLI SULLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA'
- Art. 14 – VENDITA DEI PRODOTTI
- Art. 15 – CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
- Art. 16 – SOSPENSIONE DECADENZA REVOCA E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'
- Art. 17 – SANZIONI
- Art. 18 – VIGILANZA
- Art. 19 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
- Art. 20 - VALIDITA'

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente regolamento, nell'intento di innovare la materia relativa alla regolamentazione degli esercizi dove si svolgono le attività di estetista, massaggi, centri di benessere e affini, nonché meglio disciplinare l'attività di tatuatore e di applicazione di piercing, introduce le disposizioni regolamentari in applicazione delle seguenti norme di legge:

- **art. 117 Cost.** (come modificato dalla L. 18.10.2001) che riserva la disciplina legislativa e regolamentare delle attività artigianali, della istruzione e formazione professionale alla competenza della Regione;
- **art. 118 c. 1 Cost.**, nel rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni in materia di professioni e della concorrenza;
- **art. 2 c. 4 L. 08.08.1985 n° 443** che sancisce che "l'imprenditore artigiano, nell'esercizio di attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, " deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali";
- **L.R. 15.9.1985 n. 48** "Disciplina dell'attività di estetista"
- **art. 19 L. 241/90** come modificato dall'art. 49 c. 4bis del D.L. 31.05.2010 n° 78 convertito in legge n° 122 del 30.07.2010 sulla segnalazione certificata di inizio attività in sostituzione della dichiarazione di inizio attività;
- **art. c. 1, art. 2 e 3 della L. 04.01.1990 n° 01** e s.m.i. – (da ultimo art. 78 del D.Lgs 26.03.2010 n° 59). Dette norme in quanto norme di carattere generale sono idonee a disciplinare le attività espletate negli esercizi dove si svolgono attività di massaggi di qualunque tipo esse siano e nei centri benessere. Sono questi gli esercizi in cui vengono praticati massaggi che coincidono con la definizione di massaggi estetici data dalla stessa legge e sono gli stessi assimilati (ogni qualvolta detti massaggi incidano sulla superficie del corpo allo scopo esclusivo e prevalente di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico);
- **D.lgs. 31.03.1998 n. 114** "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art.4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- **Legge 17.8.2005 n. 174** "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- **art. 10 del D.L. 21.01.2007 n° 7** convertito in legge 02.04.2007 n° 40, sulle misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese che introduce la SCIA per le attività di acconciatore ed estetista da presentarsi allo Sportello Unico del Comune e fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale ove prescritti e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico sanitari;
- **art. 6 L.R. 02.02.2007 n° 1** "Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia".
- **Legge n. 40 del 2.04.2007 art. 10** "Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche";
- **Decreto** della Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia 13 marzo 2003 n. 4259 "Linee Guida per l'aggiornamento e la regolamentazione delle attività delle estetiste";
- **Decreto** della Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia 27 aprile 2004 n. 6932 "Linee Guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing";
- **Regolamenti** Comunali, d'Igiene e di Polizia Urbana vigenti.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina l'attività di estetista, affini e specializzazioni (esercizi per attività di massaggi e centri benessere, centri di lavorazione per le unghie, trucco cosmetico, centri di dermopigmentazione, tatuatore ed applicatore di piercing), in attuazione della L. 04.01.1990 n° 1 e s.m.i, dell'art. 10 Legge 02.04. 2007 n° 40, degli artt. 5 c.7, e art.6 L.R. 02.02.2007 n° 1, dell'art. 21 bis L.R. 73/89 al fine d'assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi nell'ambito delle funzioni e compiti attribuite ai comuni.

Al fine del presente regolamento s'intende per attività di estetista quella definita dall'art. 1 della L. 04.01.90 n° 1 e s.m.i.. Tale attività comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti compresi quelli abbronzanti, inclusa l'attività di trucco semipermanente, eseguiti sulla superficie del corpo il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi preesistenti.

L'attività di estetista può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici, per uso estetico, di cui all'allegato della L. 01/90 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla L. 11.10.1986 n° 713 s.m.i.. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica a finalità di carattere terapeutico.

In particolare l'attività di estetista è da intendersi comprensiva delle seguenti mansioni e/o servizi di:

- a) Centro d'abbronzatura o solarium, quella inerente l'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A;
- b) Le attività effettuate sulla superficie del corpo e di massaggio a scopo estetico, ovvero quelle attività inerenti il miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo;
- c) Le attività dermopigmentazione correttiva altrimenti detta disegno epidermico al fine di migliorare o proteggerne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi cromatici esistenti;
- d) Attività di sauna;
- e) Manicure, pedicure che consiste nell'applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di materiali di varia natura, nonché l'applicazione del prodotto sulle unghie.

Non rientrano nell'attività di estetista e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:

- a) I trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico, curativo, sanitario anche se rivolti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda e di costume, come ad es. le attività di terapeuta della riabilitazione;
- b) L'attività di podologo;
- c) L'attività di ginnastica sportiva, educazione fisica , fitness, svolte in palestre o in centri sportivi.

ART. 3
ATTIVITA' DI MASSAGGIO

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

esercizi per attività di massaggio i luoghi dove si praticano massaggi consistenti nell'impiego di tecniche effettuate con le mani su parti del corpo al fine di creare modificazioni fisiche, sia anche soltanto estetiche. Massaggi di carattere estetico, massaggi ed attività rilassanti antistress attraverso il tocco delle mani.

Sono centri di benessere le strutture costituite da una o più unità operative, anche fisicamente distinte, ma funzionalmente connesse in un medesimo complesso aziendale, gestite da un unico soggetto giuridico ed in possesso di specifici requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi in cui vengono effettuati trattamenti estetici, o attività di fitness e wellness ossia la combinazione di tecniche motorie per la buona forma fisica, praticate per terra o in acqua, anche con attrezzi, individualmente o collettivamente con tecniche finalizzate al raggiungimento ed al mantenimento del benessere, dell'equilibrio e dell'armonia psicofisica della persona.

ART. 4
ATTIVITA' DI TATUATORE E PIERCING

E' attività di tatuatore quella inerente all'inserimento di sostanza chimiche di diverso colore nel derma con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle.

E' attività d'applicatore di piercing quella inerente al trattamento cruento mediante l'inserimento di anelli metallici di diversa forma e fattura o altri oggetti in varie zone del corpo.

ART. 5
MODALITA' E REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

- 1) L'esercizio delle attività di cui all'art. 2 è soggetto a SCIA già DIAP ai sensi dell'art. 19 L. 241/90 da presentarsi allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del comune di Carugate - di cui all'art. 38 del D.L. 25.06.08 n° 112, convertito con modificazioni dalla L. 06.08.2008 n° 113.
- 2) I LL.RR. e titolari d'impresa, i soci e i direttori tecnici indicati nella SCIA (già DIAP) devono essere in possesso dei requisiti morali di cui alla L. 31.05.1965 n° 575 e s.m.i e di qualificazione professionale nei termini di cui al successivo art. 6. I locali destinati all'esercizio dell'attività devono possedere i requisiti di conformità alla normativa urbanistica ed igienico sanitaria.
- 3) Le suddette attività possono essere esercitate in forma d'impresa individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti sia che si tratti di società di persone e società di capitali che anche d'impresе artigiane.
- 4) Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperative, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 3 della L. 01/90.

ART. 6
REQUISITI PROFESSIONALI PER L'ATTIVITA' DI ESTETISTA E AFFINI E
SPECIALIZZAZIONI

- 1) Per esercitare le attività di estetista comprese le attività dei massaggi/centri benessere, dove si svolgono attività riconducibili al massaggio di qualunque natura, è necessario essere in possesso dei requisiti professionali di cui alla vigente normativa in materia e della certificazione relativa alla sussistenza dei requisiti professionali rilasciata da parte della Commissione Provinciale dell'Artigianato c/o la C.C.I.A.A. di Milano.
- 2) Per esercitare le attività di massaggi/centri benessere dove si svolgono attività non riconducibili al massaggio terapeutico è necessario essere in possesso dei requisiti professionali di cui alla normativa della L. 01/90, sull'estetica e della certificazione relativa alla sussistenza dei requisiti professionali rilasciata da parte della Commissione Provinciale dell'Artigianato c/o la C.C.I.A.A. di Milano.
- 3) Per esercitare l'attività dei centri di onicotecnica e trucco è necessario essere in possesso dei requisiti professionali di cui alla normativa L. 01/90 sull'estetica e della certificazione relativa alla sussistenza dei requisiti professionali rilasciata da parte della Commissione Provinciale dell'Artigianato c/o la Camera di Commercio Industria artigianato.
- 4) Per esercitare l'attività di Dermopigmentatore oltre al requisito professionale di estetista è necessario frequentare l'apposito corso di formazione istituito dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'ASL.;
- 5) Non è consentito l'esercizio dell'attività ai soggetti non iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 L. 08.08.1985 n° 443 o nel registro delle imprese di cui all'art. 8 L. 29.12.1993 n° 580.
- 6) Ai sensi dell'art. 3 c. 1 della L. 01/90 "per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale".
- 7) Il Responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica e affini.
- 8) Per le imprese individuali o societarie è necessaria la nomina di un direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali di cui ai commi precedenti.
- 9) La variazione del direttore tecnico nell'attività di estetista, affini e specializzazioni deve essere preventivamente comunicata al SUAP compilando apposito modello SCIA, già DIAP, "modifica soggetti titolari dei requisiti", ed allegando dichiarazione di accettazione della nomina da parte dell'interessato.
- 10) Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.
- 11) Le leggi regionali definiscono i percorsi formativi per le pratiche bionaturali ed i relativi titoli abilitativi.

ART. 7
ORARI E TARIFFE MODALITA' D'ESPOSIZIONE AL PUBBLICO

- 1) Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi delle attività di cui al presente regolamento hanno un orario massimo giornaliero di (13) tredici ore. Gli orari praticati devono essere esposti con cartello all'esterno dell'esercizio o sulla porta d'ingresso.
- 2) E' consentita la prosecuzione dell'attività a porte chiuse oltre l'orario solo per l'ultimazione delle prestazioni in corso.
- 3) Qualora l'attività sia esercitata all'interno di stabili condominiali o in strutture ove si esercitano anche altre attività, è obbligatorio esporre il cartello degli orari anche sulla porta condominiale o all'esterno della struttura in un posto visibile.
- 4) La tabella delle tariffe praticate deve essere completa di ogni prestazione ed esposta in modo ben visibile all'interno dell'esercizio.
- 5) Deve essere esposto l'attestato di riconoscimento dei requisiti professionali o l'attestazione di partecipazione al corso di formazione di cui all'art 6.
- 6) Il regolare esercizio dell'attività comporta di rendere riconoscibile al pubblico su apposito cartello il nome del direttore tecnico, unitamente ai nomi degli altri operatori dipendenti.
- 7) La SCIA già DIAP unitamente alla ricevuta di deposito devono essere esposte e rese disponibili per la visione da parte degli organi di controllo preposti.

Capo II
REQUISITI IGIENICO SANITARI E REQUISITI DEI LOCALI
- MODALITA' PER L'AVVIO DELL'ATTIVITA'

ART. 8
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

- 1) L'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento è consentito esclusivamente nei locali, come dichiarati e documentati nella SCIA già DIAP, di cui al successivo art. 9. I locali adibiti ad attività di estetista devono avere le caratteristiche previste dal Regolamento comunale d'igiene.
- 2) E' consentito l'esercizio in un'unica sede di più attività di cui al presente Regolamento nel rispetto della vigente normativa in materia igienico sanitaria, con un unico ingresso, il locali di lavoro separati con pareti o con artifici tecnici tali da non permettere la visibilità, anche se comunicanti tra di loro, purché per ogni attività esercitata vi sia la presenza di un soggetto in possesso dei requisiti professionali. Le attrezzature da usarsi devono essere conformi a quanto eventualmente previsto nel regolamento comunale d'igiene. Resta ferma la prescrizione della dotazione di un servizio igienico ad uso esclusivo dell'esercizio accessibile dall'interno per le nuove attività (apertura d'esercizio, trasloco, cumulo di tipologie anche con l'estetica) nel solo caso di subingresso è ammessa la disponibilità di un servizio igienico esterno, purché funzionalmente collegato e ad uso esclusivo.
- 3) Le attività di cui al presente Regolamento possono essere esercitate anche presso altre strutture, quali palestre e centri sportivi, profumerie, erboristerie, farmacie, alberghi e stabilimenti termali, comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento comunale nonché delle normative igienico sanitarie urbanistiche ed edilizie vigenti.
- 4) Le attività di estetista possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali in cui vengono esercitate siano diverse e disimpegnate da quelli adibiti a civile abitazione e dotati di impianti conformi alle normative del settore e dei correlati servizi igienici a disposizione dei clienti. In questo caso l'esercente dovrà consentire i controlli da parte delle autorità competenti, nei locali adibiti all'esercizio della professione.
- 5) A coloro che esercitano le attività di estetista è consentito effettuare prestazioni di natura esclusivamente occasionale, al domicilio del cliente, qualora il cliente abbia validi motivi per non recarsi c/o l'esercizio.
- 6) E' fatto obbligo a chi esercita l'attività di tatuatore e di applicatore di piercing e di dermopigmentazione di richiedere all'interessato, se maggiorenne, oppure no ai genitori, tutte le informazioni utili per praticare in sicurezza l'attività di tatuaggio e di applicazione di piercing, inoltre è fatto obbligo di fornire all'interessato, se maggiorenne o minorenne ai genitori tutte le informazioni sulle modalità di esecuzione sui rischi connessi allo specifico trattamento richiesto. Stesse prescrizioni per le restanti attività.
- 7) E' fatto obbligo a chi esercita l'attività di tatuatore e di applicatore di piercing e di dermopigmentazione d'acquisire in forma scritta, il consenso informato dell'interessato se maggiorenne o minorenne ai genitori o da colui che esercita la patria potestà parentale, all'esecuzione dello specifico trattamento e fornire corrette ed esaustive informazioni tossicologiche in merito ai materiali e ai prodotti che saranno utilizzati.
- 8) Le attività oggetto del presente regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.

Alla dichiarazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia documento d'identità;
- b) Sezione planimetrica in scala 1:100 o 1:50 del o dei locali da adibire ad attività dell'impresa, indicando le superfici destinate ai vari usi;
- c) Copia dell'atto costitutivo dello statuto della società o certificato di iscrizione nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, nel caso di impresa gestita in forma societaria di persone o di capitali non aventi i requisiti previsti dalla citata Legge n. 443/1985;
- d) Certificato di agibilità dei locali e destinazione d'uso o estremi degli stessi.
- e) Abilitazione professionale di cui all'art. 3 della L.174/05 per lo svolgimento dell'attività di acconciatore;
- f) Certificato di qualificazione professionale, per gli estetisti, i centri abbronzatura rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato - art. 8 della L. 1/90 e la D.D.G. n. 4256 del 13/03/2003 - del richiedente o del direttore dell'azienda in caso di società non artigiane, o estremi degli stessi;
- g) Attestato di superamento del corso per tatuatore di cui alla D.D.G. n. 6932 del 27/04/2004, del richiedente o del direttore dell'azienda in caso di società non artigiane, o estremi degli stessi.

ART. 9 INIZIO ATTIVITA'

- 1) La nuova apertura d'esercizio, il trasferimento di sede, il subingresso con o senza modifica dei locali, le modifiche dei locali e le modifiche delle attrezzature delle attività oggetto del presente regolamento sono soggette a SCIA già DIAP allo Sportello Unico delle Attività Produttive del comune.
- 2) Il titolare di un esercizio di cui al presente reg.to può chiedere che l'attività venga sospesa oltre i trenta giorni naturali e consecutivi. Detta sospensione è soggetta a preventiva comunicazione al SUAP del comune., indicando il periodo di chiusura, che non potrà essere superiore all'anno solare e le motivazioni. La riapertura anticipata rispetto a quanto indicato va ugualmente comunicata.
- 3) L'impresa individuale artigiana presenta una SCIA per un unico esercizio.
- 4) Nel caso in cui l'impresa artigiana apra ulteriori unità locali rispetto alla sede, deve presentare distinte SCIE e nominare un direttore tecnico, in possesso dei requisiti per ciascuna unità locale aggiuntiva alla sede, laddove non siano posseduti dagli altri soci diversi da quello che assume la direzione tecnica della sede.
- 5) L'impresa individuale o societaria non artigiana, presenta più SCIE già DIAP relative a più esercizi purché sia nominato un direttore tecnico differente per ciascun esercizio, in possesso dei requisiti professionali necessari.
- 6) La SCIA già DIAP ha validità temporale illimitata, fatto salvo il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 16. La SCIA già DIAP, sul piano giuridico ha natura e valenza di provvedimento amm.tivo implicito e in quanto tale è soggetta tra l'altro a sospensione da parte del comune di Carugate.
- 7) La SCIA già DIAP unitamente alla ricevuta di deposito rilasciata dal SUAP costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività.

ART. 10
SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI

- 1) Il subingresso per atto tra vivi, senza modifica dei locali in una delle attività disciplinate dal presente Reg.to consente l'immediato inizio dell'attività con decorrenza dal giorno in cui è presentata la SCIA già DIAP a condizione che sia provata l'effettiva cessione dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali.

ART. 11
SUBINGRESSO MORTIS CAUSA

- 1) Nel caso di decesso gli eredi aventi diritto possono entro un anno dall'evento anche se l'attività risulta nel frattempo sospesa, svolgere l'attività nei seguenti modi:
 - a) In caso di possesso dei requisiti professionali continuare l'esercizio dell'attività, presentando SCIA già DIAP per subingresso, secondo quanto previsto nella specifica disciplina di competenza della regione Lombardia;
 - b) In caso di assenza dei requisiti professionali, continuare l'esercizio dell'attività presentando SCIA già DIAP per sub ingresso secondo quanto previsto nella specifica disciplina di competenza della regione Lombardia;
 - c) Cedere l'attività (il subentrante potrà iniziare l'attività del de cuius, presentando SCIA per subingresso secondo quanto previsto nella specifica disciplina di competenza della regione Lombardia).

ART. 12
CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

- 1) La cessazione dell'attività di cui al presente reg.to deve essere comunicata all'ufficio preposto SUAP comune di Carugate contestualmente e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 13
CONTROLLI SULLE SCIE

- 1) I controlli sulle SCIE già DIAP e sulle autocertificazioni attestanti fatti, stati, qualità ex D.P.R. 445/2000 verranno effettuati entro gg. 60 dal ricevimento della segnalazione. Come previsto dall'art. 19 c. 1 L. 241/90 e s.m.i. entro detto termine l'Amm.ne adotterà "motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione di eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amm.ne".
- 2) Decorso detto termine di 60 gg. l'Amm.ne potrà comunque intervenire nei seguenti casi:
 - a) Mediante provvedimenti di autotutela ai sensi degli artt. 21 quinquies e 21 octies e 21 nonies della L. 241/90;
 - b) Mediante procedura interdittiva di cui al primo periodo del c.3 dell'art. 19 L. 241/90 come modificato dall'art. 49 c. 4 bis del D.L. 78/10 convertito in L. 122/10, purché si sia verificato che siano state rese in sede di SCIA dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci;
 - c) Mediante procedura interdittiva di cui di cui al primo periodo del c. 3 dell'art 19 L. 241/90 come modificato dall'art. 49 c. 4 bis del D.L. 31.052010 n° 78 convertito in L. n° 122/2010 in presenza del periodo di danno per l'ambiente per la salute e per la

sicurezza pubblica e previo accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

ART. 14 VENDITA DEI PRODOTTI

Alle imprese che svolgono attività di estetista che vendono o comunque cedono alla clientela prodotti strettamente inerenti lo svolgimento della propria attività al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 114/98 così come stabilito dall'art. 4 del Decreto medesimo e precisato dalla circolare MICA 3459/C del 18.01.1999 e come stabilito dall'art. 2 c. 5 della L. 174/2005.

ART. 15 CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA SEGNALEZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

L'efficacia della SCIA già DIAP di cui all'art. 9 cessa qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) Perdita da parte del titolare anche di uno solo dei requisiti morali di cui alla L. 31.05.65 n° 575 e smi e professionali;
- b) Mancata comunicazione di ripresa dell'attività entro dodici mesi, in caso di sospensione di cui all'art. 9 c. 2;
- c) Reiterate violazioni delle prescrizioni in materia igienico – sanitaria;

ART. 16 SOSPENSIONE DECADENZA REVOCA E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

- 1) Le attività di cui al presente regolamento sono sospese:
 - a) Qualora vengono meno i requisiti di cui alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di sicurezza ambientale; l'attività è sospesa da trenta a novanta gg., termine entro il quale il titolare potrà riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti, dandone preventiva comunicazione al comune di Carugate – SUAP;
 - b) Qualora il titolare o il direttore tecnico non risultino più in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 6 del presente Reg.to; l'attività è sospesa da trenta a novanta gg., termine entro il quale il titolare potrà riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti, dandone preventiva comunicazione al SUAP del comune di Carugate.
- 2) L'Amm.ne si riserva di revocare o annullare la SCIA già DIAP per motivi di pubblico interesse ai sensi degli artt. 21 quinquies e 21 octies e 21 nonies della L. 241/90 ed in particolare:
 - a) Qualora il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione dell'attività, disposti ai sensi del comma 1 del presente articolo;
 - b) Qualora il titolare non ripristini i presupposti di fatto relativi ai requisiti di cui alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di sicurezza ambientale, entro il termine concesso ai sensi del precedente comma 1 lett. a);
 - c) Qualora il titolare non risulti più in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 del presente Reg.to;
- 3) Gli effetti prodotti dalla SCIA già DIAP per l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento decadono:
 - a) In caso di mancato inizio dell'attività entro un anno dalla comunicazione di avvio;
 - b) In caso di sospensione dell'attività per oltre un anno, salvo giustificati motivi debitamente documentati;

- c) Nel caso in cui il titolare dell'attività non ripristini i requisiti professionali di cui all'art. 6 del presente regolamento entro il termine concesso ai sensi del precedente comma 1 lett. b;
- 4) Verrà disposta l'immediata cessazione dell'attività e la chiusura dell'esercizio nei seguenti casi:
 - a) Attività abusivamente esercitata, per mancanza originaria della SCIA già DIAP o sopravvenuta dei requisiti di qualificazione soggettivi ed oggettivi per l'esercizio;
 - b) Uso diverso della destinazione d'uso rispetto a quella dichiarata nella SCIA;

ART. 17 SANZIONI

- 1) Le trasgressioni alle norme del presente Reg.to sono accertate e sanzionate secondo le procedure di cui alla L. 689/81.
- 2) Nei confronti di chi esercita le attività di estetista, affini, e specializzazioni in assenza dei requisiti professionali o senza idoneo atto abilitativo, si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L. 01/90, secondo le tabelle di cui al c. 4 del presente articolo.
- 3) Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista e affini in violazione alle disposizioni del presente regolamento, si applicano le sanzioni delle tabelle di cui al c. 4 del presente articolo
- 4) Gli allegati A) e B) del presente regolamento disciplinano rispettivamente le sanzioni pecuniarie e le sanzioni accessorie da applicarsi secondo legge. Dette sanzioni saranno oggetto di adeguamenti nel corso degli anni in base ad eventuali nuove disposizioni regolamentari e di legge che sopravverranno.

ART. 18 VIGILANZA

- 1) Gli agenti di Polizia Locale, delle FF.OO e degli altri Corpi e Istituzioni incaricati alla vigilanza delle attività previste dal presente Reg.to possono accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali anche se c/o il domicilio dell'esercente in cui si svolgono tali attività.
- 2) L'ASL effettua la vigilanza sui requisiti igienico – sanitari e sulle norme comportamentali della conduzione delle attività individuate nelle linee guida dell'Azienda.
- 3) L'autorità competente a ricevere il rapporto e in materia di sanzioni è individuata dall'art. 17 della L. 689/81.
- 4) I controlli saranno altresì rivolti alla verifica del rispetto delle norme che disciplinano la sicurezza sul posto di lavoro, nonché l'osservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza contributiva e con particolare riferimento all'osservanza delle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso, la regolarità della gestione delle imprese ai fini fiscali e previdenziali.

ART. 19
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Gli esercizi per attività di massaggi e centri di benessere, centri di onicotecnica (unghie), centri di trucco cosmetico, centri di dermopigmentazione, tatuatore ed applicazione di piercing, già operativi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, entro un anno da tale data, devono adeguarsi alla nuova disciplina regolamentare.

Per quanto non previsto dal presente regolamento s'applicano le disposizioni e le sanzioni di cui alla normativa vigente nelle materie seguenti: estetica, servizi alla persona, igienico-sanitaria,, ambientale, igiene e sicurezza sul lavoro, leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva.

ART. 20
VALIDITA'

Il Regolamento comunale per l'esercizio delle attività di estetista affini e specializzazioni ecc.. entra in vigore al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Carugate.

Il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente regolamento nella stessa materia approvato il 22.12.1997 con Deliberazione di C.C. n° 90 – modificato con Deliberazione di C.C. n° 76 del 19.11.1998 e con deliberazione di C.C. n. 54 del 07.11.2005 nonché le disposizioni dettate da altri Regolamenti comunali precedenti e in compatibili o in contrasto con le disposizioni qui contenute.

ALLEGATO A – SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI ESTETISTA AFFINI E SPECIALIZZAZIONI (ESERCIZI PER ATTIVITA' DI MASSAGGI E CENTRI BENESSERE CENTRI ONICOTECNICA CENTRI DI TRUCCO COSMETICO CENTRI DI DERMOPIGMENTAZIONE TATUATORE ED APPLICATORE DI PIERCING)

VIOLAZIONE	RIFERIMENTO	IMPORTO MINIMO	IMPORTO MASSIMO
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ESTETICA MASSAGGI CENTRI BENESSERE SENZA PRESENTAZIONE DELLA SCIA GIA' DIAP DI LEGGE	ART. 12 C. 2 L. 01/90	€. 516,00	€. 1.032,00
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA MASSAGGIATORE TECNICO DI ONICOTECNICA DERMOPIGMENTAZIONE SENZA I REQUISITI PROFESSIONALI	ART. 3 C. 1 E 12 L. 01/90	€. 516,00	€. 2.582,00
MANCATA DESIGNAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO IN POSSESSO DELL'ABILITAZIONE PROFESSIONALE ALL'ATTIVITA' DI ESTETISTA CON USO DI APPARECCHI ELETTROMECCANICI	ART. 1, 3 E 12 C. 1 L. 01/90	€. 516,00	€. 2.582,00
MANCATA COMUNICAZIONE AL COMUNE DELLA VARIAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO IN POSSESSO DELL'ABILITAZIONE PROFESSIONALE ALL'ATTIVITA' DI ESTETISTA CON USO DI APPARECCHI ELETTROMECCANICI	ART. 6 C.9 REG.TO	€. 250,00	€. 500,00
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA C/O IL DOMICILIO DELL'ESERCENTE IN LOCALI NON ADIBITI AD USO ESCLUSIVO	ART. 8 C.4 REG.TO	€. 250,00	€. 500,00
SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI DI ESTETISTA AL DOMICILIO DEL CLIENTE DI NATURA OCCASIONALE	ART. 8 C.5 REG.TO	€. 250,00	€. 500,00
MANCATO CONSENSO AI CONTROLLI NEI LOCALI ADIBITI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ANCHE SE SVOLTA C/O IL DOMICILIO DELL'ESERCENTE	ART. 8 C.4 E 18 REG.TO	€. 250,00	€. 500,00
MANCATA COMUNICAZIONE AL COMUNE DELL'EFFETTIVO INIZIO	ART. 9 C. 1 REG.TO	€. 250,00	€. 500,00
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' IN LOCALI DIVERSI E/O DIFFORMI DA QUELLI DICHIARATI	ART. 8 C.1 REG.TO	€. 250,00	€. 500,00
INOTTEMPERANZA AI REQUISITI IGIENICO SANITARI DEI LOCALI DELLE ATTREZZATURE E DELLA CONDUZIONE IGIENICA DELLE ATTIVITA' DI ESTETISTA	ART. 5 C.2 REG.TO	€. 250,00	€. 500,00
MANCATA COMUNICAZIONE AL COMUNE DELLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITA' OLTRE 30 GG. NATURALI O CONSECUTIVI E DELLA RIAPERTURA	ART. 9 C. 2 REG.TO	€. 250,00	€. 500,00

ANTICIPATA RISPETTO A QUANTO COMUNICATO			
INOTTEMPERANZA ALL'OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA E DEI TURNI DI CHIUSURA DELLE TARIFFE DELL'ATTESTATO DEI REQUISITI PROFESSIONALI E INOTTEMPERANZA ALL'OBBLIGO DI ESIBIZIONE DELLA SCIA E DELLA COMUNICAZIONE DELL'EFFETTIVO INIZIO	ART. 7 REG.TO	€ 250,00	€ 500,00
MANCANZA ORIGINARIA O SOPRAVVENUTA DEI REQUISITI MORALI PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE ANTIMAFIA DEL TITOLARE O DEL DIRETTORE TECNICO	ART. 5 C.2 REG.TO	€ 250,00	€ 500,00
INOTTEMPERANZA AL PROVVEDIMENTO DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' E DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO EMESSO NELL'IPOTESI D'ATTIVITA' ABUSIVAMENTE ESERCITATA	ART. 16 C. 4 REG.TO	€ 250,00	€ 500,00
OMESSA COMUNICAZIONE DI CESSATA ATTIVITA' AL COMUNE DI CARUGATE – SUAP	ART. 12 REG.TO	€ 250,00	€ 500,00
ATTIVITA' SVOLTA IN FORMA AMBULANTE	ART. 6 C.10 REG.TO	€ 250,00	€ 500,00
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI TATUATORE E DI APPLICATORE DI PIERCING SENZA PRESENTAZIONE DELLA SCIA GIA' DIAP	ART. 5 C.1 E ART. 9 C.1 REG.TO	€ 250,00	€ 500,00
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI TATUATORE E DI APPLICATORE DI PIERCING SENZA LA FREQUENZA AL PRESCRITTO CORSO DI FORMAZIONE	ART. 6 C. 4 REG.TO	250,00	500,00
MANCATA INFORMAZIONE SUI RISCHI TOSSICOLOGICI DA PARTE DEL TATUATORE E DELL'APPLICATORE DI PIERCING	ART. 8 C. 7 REG.TO	€ 250,00	€ 500,00
ESECUZIONE DI TRATTAMENTI DI TATUAGGIO O APPLICAZIONE DI PIERCING SENZA AVER OTTENUTO IL PREVENTIVO CONSENSO INFORMATO DELL'INTERESSATO O DI COLUI CHE ESERCITA LA PATRIA POTESTA' SUL MINORE	ART. 8 REG.TO	€ 250,00	€ 500,00
SUBENTRO TRASFERIMENTO DI SEDE MODIFICHE DEI LOCALI E/O DELLE ATTREZZATURE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA CENTRI MASSAGGI CENTRI BENESSERE TATUATORE E APPLICATORE DI PIERCING SENZA PRESENTAZIONE DELLA SCIA GIA' DIAP	ARTT. 9, 10, 11, 12 REG.TO	€ 500,00	€ 500,00

ALLEGATO B – SANZIONI ACCESSORIE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI ESTETISTA AFFINI E SPECIALIZZAZIONI (ESERCIZI PER ATTIVITA' DI MASSAGGI E CENTRI BENESSERE CENTRI ONICOTECNICA CENTRI DI TRUCCO COSMETICO CENTRI DI DERMOPIGMENTAZIONE TATUATORE ED APPLICATORE DI PIERCING).

Le sanzioni accessorie d'applicarsi, qui di seguito indicate saranno oggetto di adeguamenti nel corso degli anni in base ad eventuali nuove disposizioni regolamentari e di legge che sopravverranno.

VIOLAZIONE	RIFERIMENTO	SANZIONI	PROCEDURA
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ESTETICA SENZA PRESENTAZIONE DELLA SCIA GIA' DIAP DI LEGGE	ART. 12 C. 2 L. 01/90 ART. 10 D.L. N° 07/2007 CONVERTITO IN L. N° 04/07 – L.R. N° 01/07	CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' FINO AD AVVENUTA REGOLARIZZAZIONE	COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 10 BIS L. N° 241/90 E S.M.I.
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA SENZA I REQUISITI PROFESSIONALI	ART. 2, 3 L. 01/90 S.M.I.	CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' SINO AD AVVENUTA REGOLARIZZAZIONE	COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 10 BIS L. N° 241/90 E S.M.I.
MANCATA DESIGNAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO IN POSSESSO DELL'ABILITAZIONE PROFESSIONALE ALL'ATTIVITA' DI ESTETISTA CON USO DI APPARECCHI ELETTROMECCANICI O MANCATA COMUNICAZIONE AL COMUNE DELLA SUA VARIAZIONE	ART. 3 L. 01/90 E ART. 6 REG.TO	CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' SINO AD AVVENUTA REGOLARIZZAZIONE	COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 10 BIS L. N° 241/90 E S.M.I.
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA C/O IL DOMICILIO DELL'ESERCENTE IN LOCALI NON ADIBITI AD USO ESCLUSIVO	ART. 8 C.4 REG.TO	CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' SINO AD AVVENUTA REGOLARIZZAZIONE	COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 10 BIS L. N° 241/90 E S.M.I.
SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI DI ESTETISTA AL DOMICILIO DEL CLIENTE DI NATURA OCCASIONALE	ART. 8 C.5 REG.TO	SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' PER DUE GIRONI	COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 10 BIS L. N° 241/90 E S.M.I.
MANCATO CONSENSO AI CONTROLLI NEI LOCALI ADIBITI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ANCHE SE SVOLTA C/O IL DOMICILIO DELL'ESERCENTE	ART. 8 C. 4 REG.TO	SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' PER DUE GIORNI	COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 10 BIS L. N° 241/90 E S.M.I.
SUBENTRO TRASFERIMENTO	ARTT 9, 10, 11, 12	CESSAZIONE	COMUNICAZIONE

DI SEDE MODIFICHE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA SENZA PRESENTAZIONE DI SCIA GIA' DIAP	REG.TO	DELL'ATTIVITA' FINO AD AVVENUTA REGOLARIZZAZIONE	DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 10 BIS L. N° 241/90 E S.M.I.
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' IN LOCALI DIVERSI E DIFFORMI DA QUELLI DICHIARATI	ART. 8 C.1 REG.TO ART. 10 D.L. 07/2007 CONVERTITO IN L. N° 40/2007	CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' FINO AD AVVENUTA REGOLARIZZAZIONE	COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 10 BIS L. N° 241/90 E S.M.I.
INOTTEMPERANZA AI REQUISITI IGIENICO SANITARI DEI LOCALI DELLE ATTREZZATURE E DELLA CONDUZIONE IGIENICA DELLE ATTIVITA' DI ESTETISTA	ART. 5 C. 1 REG.TO ART. 10 D.L. 07/2007 CONVERTITO IN L. 40/2007	CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' FINO AD AVVENUTA REGOLARIZZAZIONE	COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 10 BIS L. N° 241/90 E S.M.I.
MANCANZA ORIGINARIA O SOPRAVVENUTA DEI REQUISITI MORALI PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE ANTIMAFIA DEL TITOLARE O DEL DIRETTORE TECNICO	ART. 5 C.2 REG.TO	CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' FINO AD AVVENUTA REGOLARIZZAZIONE	COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 10 BIS L. N° 241/90 E S.M.I. E SEGNALAZIONI AI SENSI DELL'ART. 76 DPR 445/2000
INOTTEMPERANZA AL PROVVEDIMENTO DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' E DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO EMESSO NELL'IPOTESI DI ATTIVITA' ABUSIVAMENTE ESERCITATA	ART. 16 C.4 REG.TO	CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' MEDIANTE ESECUZIONE FORZATA	COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 10 BIS L. N° 241/90 E S.M.I.